


# PROVINCIA DI PIACENZA



## **REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

*APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERA N. 110 DEL 19 DICEMBRE 2011*

# I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Funzioni e compiti del Corpo di Polizia provinciale**
- Art. 3 - Ambito territoriale del servizio**
- Art. 4 - Organizzazione dell'attività**
- Art. 5 - Figure professionali e struttura del Corpo di Polizia provinciale**
- Art. 6 - Competenze ed ambiti di specializzazione**
- Art. 7 - Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale**
- Art. 8 – Il Comandante Vicario**
- Art. 9 – Agenti e addetti al coordinamento e controllo**
- Art. 10 - Attribuzioni dei coordinatori- capi nucleo**
- Art. 11 - Orario di lavoro**
- Art. 12 - Reperibilità**
- Art. 13 - Divieti**
- Art. 14 - Aggiornamento professionale**
- Art. 15 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio**
- Art. 16 - Armi sequestrate**
- Art. 17 - Dotazione delle armi**
- Art. 18 - Modalità di porto delle armi**
- Art. 19 - Custodia e cura delle armi**
- Art. 20 - Esercitazioni di tiro**
- Art. 21 - Pari opportunità**
- Art. 22 - Uso degli apparati di comunicazione**
- Art. 23 - Uniforme**
- Art. 24 - Tessera di riconoscimento - distintivi**
- Art. 25 - Documentazione di servizio**
- Art. 26 - Ricompense**
- Art. 27 - Requisiti per il conferimento**
- Art. 28 - Procedure per le ricompense**
- Art. 29 - Personale**
- Art. 30 - Entrata in vigore**

## **Art. 1**

### **(Oggetto)**

Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 (nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [(REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale.

## **Art. 2**

### **(Funzioni e compiti del Corpo di Polizia Provinciale)**

L'Amministrazione provinciale svolge le funzioni di Polizia amministrativa locale nelle materie di competenza provinciale, nonché nelle materie di cui alla normativa vigente mediante il Corpo di Polizia provinciale.

Il Corpo di Polizia provinciale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

Il Corpo di Polizia provinciale vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, assolvendo a tutte le funzioni di polizia amministrativa locale.

Il Corpo di Polizia provinciale garantisce prioritariamente lo svolgimento delle funzioni di:

- 1) Polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- 2) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- 3) funzioni di Polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale.

Inoltre:

1) collabora con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni **per agevolare la loro azione con particolare attenzione alle materie di prevenzione e di repressione dei reati e dell'osservanza dell'Ordine Pubblico e della Pubblica Sicurezza, nell'ambito sistema integrato di sicurezza;**

2) mette a disposizione dei Comuni del territorio, con prestazioni in ore aggiuntive, i propri operatori per l'effettuazione di servizi di sorveglianza del territorio medesimo;

3) è a disposizione dell'autorità giudiziaria per le attività da essa delegata;

4) coordina gli operatori di vigilanza volontaria e i coadiutori per quanto disciplinato dalle leggi e da apposite convenzioni nelle materie di competenza;

5) **svolge compiti di prevenzione anche mediante la diffusione della cultura della prevenzione e della legalità con iniziative di formazione ed educazione nelle materie di**

### **competenza.**

Ha inoltre funzioni di tutela della sicurezza stradale ai sensi degli artt.11 e 12 del codice della strada.

I compiti connessi all'esercizio delle funzioni sono esercitati dal Corpo di Polizia provinciale nell'ambito delle priorità indicate dalla Provincia, anche in relazione alla necessità di fronteggiare situazioni di problematicità legate a contingenze territoriali e temporali.

## **Art. 3**

### **(Ambito territoriale del servizio)**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia svolgono il servizio entro i limiti territoriali della provincia di Piacenza, salvo che per i servizi di collegamento e di rappresentanza, per le missioni esterne di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali organizzate con appositi piani o accordi tra amministrazioni.

Le operazioni esterne al territorio provinciale, di iniziativa di singoli agenti durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso. Del fatto deve essere data tempestivamente notizia al Comandante, seguita da successiva relazione di servizio scritta.

Per ragioni di servizio è consentito l'attraversamento di territori di province limitrofe.

Nel territorio regionale, l'operatore di Polizia provinciale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di Polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli operatori ordinariamente competenti.

## **Art. 4**

### **(Organizzazione dell'attività)**

Il Corpo di Polizia è posto alle dipendenze del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato, ai sensi degli artt.1 e 2 della legge n. 65/1986 e della legge regionale n. 24/2003, che impartisce direttive e vigila sull'espletamento del servizio del Corpo.

L'organizzazione dell'operatività del Corpo è disposta dal Comandante attraverso specifici atti di gestione organizzativa e ordini di servizio. Per ragioni di servizio possono essere costituiti specifici nuclei operativi ai quali possono essere assegnati gli operatori di Polizia provinciale in base alle esigenze operative.

Il personale può essere adibito a servizi diurni e notturni e/o a turni in base alle esigenze di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dal C.C.N.L. e dagli accordi decentrati dell'Ente.

Il personale durante il servizio di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate da non meno di due unità, anche composte da operatori appartenenti ad altre forze di Polizia ovvero da guardie giurate volontarie.

## **Art. 5**

### **(Figure professionali e struttura del Corpo di Polizia provinciale)**

Il Corpo di Polizia provinciale è formato dalle seguenti figure professionali:

- Comandante;
- Addetto al coordinamento e controllo;
- Agente.

Il Corpo di Polizia provinciale si avvale anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla struttura del Corpo.

Il personale del Corpo di Polizia provinciale, nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, riveste la qualifica di:

- a) agente o ufficiale di Polizia giudiziaria (a norma dell'art. 5 legge n. 65/1986 e dell'art. 27 della legge n. 157/1992 e dell'art. 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale);
- b) agente di pubblica sicurezza, per quanto previsto dalle leggi, previo conferimento della suddetta qualifica da parte del Prefetto con apposito decreto;
- c) agente di Polizia stradale (a norma dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche);
- d) pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell' art. 357 del codice penale;
- e) messi notificatori ai soli fini della notificazione degli atti relativi alle materie di competenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i requisiti prescritti per svolgere le funzioni vengano meno, il dipendente verrà adibito ad altra mansione compatibile.

## **Art. 6**

### **(Competenze ed ambiti di specializzazione)**

Gli appartenenti al Corpo possiedono competenze di base omogenee e a tal fine la Provincia garantisce loro la formazione e l'aggiornamento.

Per un migliore presidio delle tematiche specifiche di competenza si possono costituire, all'interno del Corpo, nuclei di specializzazione nelle materie di competenza.

## **Art. 7**

### **(Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale)**

Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale è un dirigente dell'Ente, è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Presidente o Assessore delegato. Il Comandante riveste la qualifica di ufficiale di P.G. ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della legge n. 65/1986.

Al Comandante compete:

- il comando e la direzione del Corpo di Polizia provinciale; è direttamente responsabile dei risultati delle attività e della gestione del Corpo;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi della Polizia provinciale, nell'ambito degli obiettivi di lavoro, delle risorse professionali e strumentali assegnate;
- l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esatta esecuzione;
- la vigilanza sulla condotta degli addetti al Corpo di Polizia provinciale promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento delle attività;
- l'attuazione del raccordo fra gli apparati organizzativi ed amministrativi del Corpo di Polizia con gli organi istituzionali della Provincia e con le altre strutture dell'Ente allo scopo di garantire reciproca integrazione e la complessiva coerenza dell'azione del Corpo;
- provvedere alla trasmissione tempestiva degli atti di accertamento alle strutture competenti dell'Ente.

Inoltre il Comandante:

- cura personalmente il coordinamento delle relazioni interfunzionali esterne attraverso i rapporti fra il Corpo di Polizia provinciale e l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità amministrative;
- è responsabile dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati su indirizzi della Provincia;
- emana disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio;
- è responsabile della attività svolta dal Corpo di Polizia e della corretta esecuzione delle direttive che vengono impartite;
- cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
- assicura la migliore utilizzazione ed efficacia di impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- verifica il buon coordinamento, da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia, del personale di vigilanza volontaria ittica, venatoria e ambientale;
- esercita l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa, tecnica e contabile delle attività concernenti le materie di competenza.

## **Art. 8**

### **(Il Vice-comandante)**

Il Comandante individua tra gli operatori di cat. D, con inquadramento giuridico D3, appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, il Vice-comandante.

Il Vice-comandante ricopre la qualifica di Ufficiale di P.G. e, in caso di impedimento o assenza del Comandante, svolge tutte le funzioni in capo allo stesso, compresa la gestione delle risorse

finanziarie allocate al Bilancio provinciale, con la connessa facoltà di adozione dei necessari atti dirigenziali, anche a rilevanza esterna e a carattere procedimentale, inclusi gli atti di spesa, nonché la predisposizione di ogni necessario atto di competenza degli Organi, con la resa dei pareri ex D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.

Il Comandante può affidare al proprio vicario specifici compiti e funzioni di cui all'art. 7.

## **Art. 9**

### **(Agenti e addetti al coordinamento e controllo)**

Gli agenti e gli addetti al coordinamento e controllo (di seguito denominati operatori) sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Gli operatori debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite.

L'operatore non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

Rientra nei doveri d'ufficio:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nella materia di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- b) accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti e redigere i relativi rapporti;
- c) fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;
- d) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
- e) informare tempestivamente il superiore per gli atti da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- f) custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
- g) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale organizzati direttamente dalla Provincia oppure da questa ritenuti necessari e/o opportuni;
- h) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- i) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dalla Provincia;
- j) mantenere il segreto d'ufficio circa gli affari trattati e di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- k) mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal "Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione";
- l) attendere a compiti e servizi interni d'istituto e amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal Comandante.

Le attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo, oltre a quelle precedentemente indicate, proprie di tutti gli appartenenti al Corpo, sono le seguenti:

- 1) coordinare gli agenti ed organizzare il servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comandante del Corpo;
- 2) organizzare le attività degli agenti ad essi assegnati a seguito di atti di gestione adottati dal Comandante;
- 3) assumere, quali ufficiali di P.G., le corrispondenti iniziative e redigere gli atti, ad essi riservati dalle norme vigenti, organizzando le attività di Polizia giudiziaria;
- 4) assicurare il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria con l'attività del Corpo di Polizia provinciale, nonché l'aggiornamento normativo delle guardie volontarie nelle materie di competenza.

## **Art. 10**

### **(Attribuzioni dei coordinatori/capi nucleo)**

Il Comandante può individuare, tra gli addetti al coordinamento e controllo, i responsabili dei nuclei di specializzazione di cui al precedente art. 4.

I capi nucleo svolgono le seguenti funzioni:

- a) coadiuvano il Comandante nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti;
- b) vigilano sulla condotta del personale impiegato nell'attività di competenza del nucleo e riferiscono al superiore gerarchico in ordine alla condotta tecnico-operativa dell'attività svolta nell'ambito di specializzazione di competenza;
- c) provvedono alla ottimizzazione del servizio ed alla gestione delle risorse umane al fine di ottenere il massimo risultato con riferimento agli obiettivi prefissati;
- d) svolgono le proprie attività, sul piano amministrativo e tecnico, nelle materie attribuite al rispettivo ambito di specializzazione;
- e) collaborano nell'organizzazione delle attività delle guardie volontarie delle associazioni sulla base delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite dal Comandante;
- f) sono responsabili della attività svolta dagli operatori assegnati all'ambito di specializzazione di competenza. Riferiscono al Comandante dell'attività svolta, dei risultati conseguiti, della corretta esecuzione delle disposizioni e delle direttive che vengono impartite dal Comandante stesso;
- g) compilano rapporti di servizio sui fatti di particolare rilievo, soprattutto su quelli che possono avere una maggiore risonanza sociale. Tali rapporti vengono tempestivamente trasmessi in copia al Comandante, fermo restando l'obbligo di riferire immediatamente in modo verbale al Comandante;
- h) propongono al Comandante la strumentazione d'acquistare per il buon funzionamento degli ambiti di competenza.

**Art. 11**  
**(Orario di lavoro)**

L'orario di lavoro viene stabilito dal Comandante, nel rispetto del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali, tenendo conto delle esigenze di servizio.

L'orario deve avere una flessibilità funzionale ai servizi da svolgere.

Ai capi nucleo, agli addetti al coordinamento e controllo ed agli agenti è accordato un giorno di riposo settimanale che potrà anche non coincidere con il giorno festivo.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante che si avvale anche del Vice-comandante e degli addetti al coordinamento e controllo.

Il dipendente, che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne tempestiva comunicazione al Comandante.

**Art. 12**  
**(Reperibilità)**

Qualora risulti funzionale all'organizzazione dell'attività del Corpo e compatibilmente con le previsioni contrattuali è applicato, al personale del Corpo di Polizia provinciale, l'istituto della reperibilità.

**Art. 13**  
**(Divieti)**

Al Comandante, al Vice-comandante, agli addetti al coordinamento e controllo ed agli agenti è fatto divieto di:

- 1) esercitare la caccia nel territorio provinciale, ai sensi dell'art. 27, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- 2) occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi inerenti ad argomenti che interessano il servizio;
- 3) evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi e dei superiori, della Provincia.

Si rinvia per le norme di comportamento a quanto previsto dall'apposito codice.

**Art. 14**  
**(Aggiornamento professionale)**

La Provincia programma e coordina iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione del personale del Corpo di Polizia.

Per agevolare la conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti riguardanti l'attività svolta dal Corpo di Polizia, per l'aggiornamento e la formazione professionale e per uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Corpo di Polizia provinciale cura la redazione di manuali operativi,

circolari, prontuari, raccolte normative per il proprio utilizzo e per il personale volontario.

I percorsi formativi e gli aggiornamenti sono garantiti periodicamente con la partecipazione a corsi, convegni e conferenze, sia interni che esterni, per la conoscenza delle nuove disposizioni di legge, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento professionale deve favorire la flessibilità operativa in tutte le materie e le attività di competenza del Corpo.

Il Corpo di Polizia può chiedere di avvalersi di collaborazione con le strutture dell'Ente competenti in materia, per organizzare e svolgere corsi.

## **Art. 15**

### **(Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio)**

I mezzi di trasporto assegnati in dotazione, in ottemperanza alle normative regionali vigenti in materia di Polizia locale, devono essere utilizzati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego secondo le disposizioni impartite.

E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee al servizio e apportare agli stessi, se non autorizzati, qualsiasi modificazione.

E' compito dell'operatore cui è assegnato in uso il mezzo, curarne la custodia e la normale manutenzione, con responsabilità per danni e guasti causati da dolo o colpa.

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi, acustici e visivi previsti per i servizi urgenti d'istituto ai sensi del C.D.S. e del relativo regolamento d'attuazione.

Limitatamente alle sole esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, tutto ciò senza far sorgere diritti di risarcimento a carico dell'Amministrazione provinciale.

Ogni veicolo in dotazione al personale del Corpo di Polizia, dovrà essere dotato di apposito materiale di emergenza, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al D.lgs. n. 626 /94.

## **Art. 16**

### **(Armi sequestrate)**

Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede, per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

## **Art. 17**

### **(Dotazione delle armi)**

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, a cui si fa riferimento per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al personale appartenente al Corpo di Polizia provinciale ed in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, vengono assegnati:

- pistola semiautomatica, scelta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, come arma di difesa personale, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento, costituito da una scatola di 50 cartucce, che deve essere conservata come riserva permanente.

- fucile con canna ad anima liscia e/o carabina, corredata da relativo munizionamento, limitatamente all'effettuazione di particolari interventi di istituto;

- eventuali strumenti di coazione fisica, in relazione alle esigenze di servizio, consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Al personale del Corpo di Polizia provinciale è inoltre consentito il porto di fucile lancia-siringhe narcotizzante, per compiti di istituto.

L'arma è assegnata al personale in via continuativa con provvedimento del Presidente della Provincia, a titolo di detenzione ed uso, sottoposto a revisione annuale e comunicato al Prefetto. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione rilasciato ad ogni componente del Corpo di Polizia e che lo stesso è tenuto a portare con sé ovvero su apposita certificazione personale, costituente parte integrante del tesserino stesso.

Il personale porta senza licenza le armi in dotazione e relative munizioni assegnate dall'Amministrazione nell'ambito territoriale della Provincia di Piacenza e può custodirle presso la propria abitazione, previa denuncia di cui all'art. 38 R.D. 773/31.

Sul personale assegnatario incombe la responsabilità di legge e regolamentare per la detenzione e l'uso delle armi e munizioni.

Le armi assegnate ed il loro munizionamento, devono essere riconsegnati immediatamente in caso di:

- scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione;
- qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
- quando venga meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

In caso di cessazione, sospensione dal servizio o assenza dal servizio che si protragga per oltre 60 giorni il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell'arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato del Presidente della Provincia.

## **Art. 18**

### **(Modalità di porto delle armi)**

Le armi in dotazione personale impongono all'assegnatario l'obbligo di un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata ogni manifestazione esibizionistica.

La responsabilità che deriva dall'uso non corretto delle armi ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

Il personale in servizio operativo esterno porta l'arma corta, per difesa personale, nella fondina

esterna all'uniforme corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio operativo esterno in abiti civili, con l'arma in dotazione, questa deve essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.

Per le armi assegnate in via continuativa, è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio della provincia, nei casi previsti dalle leggi e dal presente regolamento.

Parimenti sono prestati armati, i servizi di collaborazione con le forze di Polizia di Stato, come dall'art. 3 della legge 7 marzo n. 65, salvo diversamente disposto dalla competente autorità.

## **Art. 19**

### **(Custodia e cura delle armi)**

Le armi e le munizioni di riserva del Corpo sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza oppure a combinazione, posti all'interno dei locali della Polizia provinciale, così come stabilito dell'art. 14 D.M. 145/87.

Il Comandante del Corpo individua tra il personale dello stesso, il soggetto che ha in cura la custodia delle armi e delle munizioni.

Il soggetto incaricato assolve ai doveri di cui all'art. 17 del D.M. 145/1987, curando in particolare modo:

- la predisposizione del provvedimento con cui il Comandante fissa il numero delle armi e relativa comunicazione al Prefetto;
- la predisposizione del provvedimento con cui il Presidente assegna le armi in via continuativa, la revisione annuale del provvedimento stesso, la comunicazione al Prefetto, il rilascio all'assegnatario della certificazione da allegarsi al tesserino personale di riconoscimento ed il rilascio della copia dello stesso provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli operatori;
- la predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento di lezioni regolamentari di tiro a segno e relative comunicazioni al Prefetto.

Il personale del Corpo a cui le armi sono assegnate in via continuativa deve:

- custodire diligentemente le armi assegnate e curarne manutenzione e pulizia;
- segnalare immediatamente a chi è preposto alla custodia delle armi o al Comandante ogni eventuale inconveniente relativo al loro funzionamento;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza necessarie previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro previste dal Comandante del Corpo.

E' comunque a carico della Provincia l'importo della spesa per le riparazioni di danni a parti

meccaniche delle armi, non attribuibili ad incuria o a manomissioni.

Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al Corpo di Polizia nel corso di operazioni di servizio.

E' vietato estrarre l'arma di difesa personale in presenza di altri senza giustificato motivo.

A richiesta, le armi possono essere depositate presso la sede del Corpo per la custodia temporanea (ad esempio tra una esercitazione e un'altra). Il responsabile della custodia delle armi provvede a tenere aggiornato il registro delle stesse e delle munizioni ricevute in deposito temporaneo, e della riconsegna indicando il giorno dell'operazione oltre alla sottoscrizione di chi consegna o riceve.

## **Art. 20**

### **(Esercitazioni di tiro)**

A cura del Comandante ed a spese della Provincia, il personale si sottopone periodicamente ad esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione presso un poligono riconosciuto a termini di legge, e nelle modalità concordate con il poligono stesso.

## **Art. 21**

### **(Pari opportunità)**

Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una reale parità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale del Corpo di Polizia provinciale.

## **Art. 22**

### **(Uso degli apparati di comunicazione)**

Gli apparati ricetrasmittenti portatili e veicolari ad uso del Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

I telefoni cellulari ad uso combinato devono essere utilizzati secondo la regolamentazione prevista dall'Ente, con la massima cura.

L'addetto del Corpo cui è stato assegnato l'apparato ricetrasmittente e/o il telefono risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e in ogni modo per fatti connessi all'uso degli apparati.

## **Art. 23**

### **(Uniforme)**

Tutti gli appartenenti al Corpo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, quando sono in servizio, devono sempre vestire l'uniforme fornita dall'amministrazione nella foggia prescritta ed approvata.

Il Comandante indossa l'uniforme per rappresentare l'Ente e quando lo ritenga opportuno.

L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato dal Comandante.

E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme.

La divisa deve essere indossata con dignità e decoro.

La massa vestiario, comprensiva di uniformi, fregi e segni distintivi, è assegnata agli operatori del Corpo sulla base delle esigenze legate all'usura dei capi e all'adeguamento degli stessi al dettato normativo regionale, fermo restando una puntuale ricognizione del fabbisogno da effettuarsi, a cura del Comandante, ogni tre anni.

## **Art. 24**

### **(Tessera di riconoscimento - distintivi)**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia sono muniti di una tessera di riconoscimento vidimata con timbro a secco dal Presidente, contenente le qualifiche e l'assegnazione delle armi in dotazione ai sensi del D.M. 145/1987, che dovranno portare con sé ed esibire ogni qualvolta occorra qualificarsi.

Sono inoltre muniti di distintivo, recante lo stemma e la denominazione dell'Ente e il numero di matricola.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e dei distintivi.

La tessera e i distintivi, devono essere immediatamente riconsegnati alla Provincia, qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

Per i segni distintivi si fa riferimento alla normativa regionale.

## **Art. 25**

### **(Documentazione di servizio)**

Presso la sede del Corpo di Polizia provinciale e sotto la responsabilità del Comandante o di un suo delegato, saranno tenuti in perfetto ordine i seguenti registri:

- registro dei procedimenti penali;
- registro nelle notificazioni;
- registro del materiale sequestrato o dissequestrato;
- registro delle armi in deposito e delle munizioni;
- registro carico e scarico delle attrezzature utilizzate dal personale.

I registri, composti in modo da non poter essere manomessi, saranno verificati e vistati dal Comandante.

Nell'ufficio, ai fini della consultazione, vengono inoltre conservate copie dei verbali e dei rapporti.

## **Art. 26**

### **(Ricompense)**

Agli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale possono essere conferite le seguenti ricompense:

- 1) elogio scritto del Comandante;
- 2) encomio del Presidente della Provincia;
- 3) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.

Le ricompense di cui al comma 1, punti 2 e 3, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.

## **Art. 27**

### **(Requisiti per il conferimento)**

Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

L'encomio del Presidente della Provincia è conferito esclusivamente, in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

## **Art. 28**

### **(Procedure per le ricompense)**

La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente della Provincia è formulata dal Comandante del Corpo su rapporto del responsabile del Nucleo in cui presta servizio il personale interessato.

La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulate dal responsabile del Nucleo in cui presta servizio il personale interessato.

La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso di specifica cerimonia organizzata dal Comando.

## **Art. 29**

### ***(Personale)***

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, a tutto il personale del Corpo si applicano le disposizioni regolamentari e di legge in vigore per il restante personale provinciale.

## **Art. 30**

### ***(Entrata in vigore)***

Il presente regolamento abroga il preesistente regolamento del Corpo di Polizia provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 28.04.2003 e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.